

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

IL SEGRETERIO GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.Reg. del 28/02/1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 6 del 7/03/1997 art. 35 comma 4, come modificato dall'art. 11 comma 3 della L.R. 15/05/200 n. 10, con la quale si individua il Dirigente Generale di un Dipartimento Regionale “datore di lavoro” con le funzioni di cui all'art. 2 c.1 lett.b) del D. Lgs81/2008 e s.m.i.;

VISTO il D.P. Reg. n. 4343 del 05/07/2016 con la quale la Dott.ssa G. Patrizia Monterosso è stata nominata Segretario Generale della Presidenza della Regione in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 30/06/2016;

VISTO il D.P. Reg. n. 5094/2016/4343/GAB del 07/07/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il 27/07/2016 al n. 861, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato in data 05/07/2016 tra il Presidente della Regione Siciliana e la Dott.ssa G. Patrizia Monterosso nella qualità di Segretario Generale;

VISTA la Legge n. 584 del 11/11/1975 sul divieto di fumo;

VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001;

VISTO l'art. 51 della Legge n. 3 del 16/01/2003 “disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

VISTO il D.P.C.M. 23/12/2003 (G.U. n. 300/2003);

VISTO il “Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi sedi di lavoro di Palazzo d'Orleans “ del 14/11/2005;

CONSIDERATO che, sulla scorta della valutazione dei rischi per i lavoratori delle sedi presidenziali di Palazzo d'Orleans, di via Magliocco e di Catania e nel rispetto delle leggi sul “divieto di fumo”, si ritiene opportuno aggiornare il precedente Regolamento;

RITENUTO di dover approvare il nuovo Regolamento aggiornato per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi degli uffici delle sedi presidenziali di Palazzo d'Orleans, di via Magliocco e di Catania;

D E C R E T A

ART. 1) E' approvato il nuovo Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi degli uffici delle sedi presidenziali di Palazzo d'Orleans, di via Magliocco e di Catania, allegato al presente Decreto, che sostituisce il precedente Regolamento, unitamente allo schema di disposizione di servizio per la nomina del delegato ai compiti di vigilanza, (Allegato 1 al Regolamento), ed allo schema di verbale di accertamento dell'illecito amministrativo (Allegato 2 al Regolamento).

ART. 2) Con apposite successive disposizioni di servizio saranno designati i preposti al controllo come individuato nel Regolamento che si approva.

ART. 3) Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Segreteria Generale ai sensi della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.

Palermo, li 07/09/2017

F.to Il Segretario Generale
Dott. G. Patrizia Monterosso

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

SEGRETERIA GENERALE

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI DI LAVORO DEI SITI PRESIDENZIALI DI PALAZZO D'ORLEANS, DI VIA MAGLIOCCO E DI CATANIA

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi di questa pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
2. L'obiettivo principale della legislazione afferente al divieto di fumo è la tutela della salute dei non fumatori, nonché la prevenzione dai danni alla salute che possano derivare dalla esposizione attiva e passiva al fumo da tabacco.
3. La normativa sul divieto di fumo si applica in tutti i luoghi di lavoro sia pubblici che privati, che siano aperti al pubblico e agli utenti.
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di mettere in atto e di fare rispettare il divieto di fumo anche al fine di tutelarsi da eventuali richieste risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

Art. 2

Riferimenti normativi

Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento

1. Legge 11 novembre 1975, n° 584 *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”*;
2. Legge 24 novembre 1981, n° 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”*;
4. Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 *“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”*;
5. Legge 28 dicembre 2001, n° 448 (art. 52, punto 20) *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2002)* che inasprisce le sanzioni stabilite dalla legge 584/75;
6. Legge 16 gennaio 2003, n° 3 (art. 51) *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*;
7. Accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003 sulla *“tutela della salute dei non fumatori, di cui all'articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3- Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131”*;

8. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 “Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»”;
9. Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266 (art. 19) “il termine previsto dall’art. 51 comma 6, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005”;
10. Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2004 in materia di “tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
11. Circolare del Ministero della salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;
12. Circolare dell’Assessorato Regionale della Sanità del 23 marzo 2005, n. 1165 “Modalità di pagamento della sanzione prevista dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, per violazione del divieto di fumo nei luoghi individuati dall’art. 1 della legge n. 584/75 e della sanzione prevista dall’art. 51 della legge 16 dicembre 2003, n. 3, come modificato dall’art. 1, commi 189 e 190, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
13. Legge 18 marzo 2008 n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità OMS per la lotta al tabagismo del 21 maggio 2003”.
14. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
15. Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Decreto 23 settembre 2013 – Linee di indirizzo sulla prevenzione e controllo del Tabagismo nella regione Siciliana per il triennio 2013-2015;
16. Decreto Legislativo 12 gennaio 2016 n. 6 “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”;
17. Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”. In particolare, disposizioni in materia di tutela della salute dei minori avverso il consumo di tabacco”.

Art. 3 **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento che disciplina il divieto di fumare, in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro delle sedi presidenziali di **Palazzo D’Orleans**, di **via Magliocco n. 46** e di **Catania** si intende per:

1. Locali aperti al pubblico: locali sedi di lavoro accessibili agli utenti per usufruire di servizi istituzionali, ovvero uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, ed inoltre, archivi, sale di riunione, aree di transito quali atrii corridoi, vani scale, scantinati, ascensori ed infine servizi igienici.
2. Locali non aperti al pubblico: locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e strutture in cui il divieto di fumo deve essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore o qualora si ricevano utenti e visitatori in genere.

3. Incaricati preposti alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione: persone formalmente e individualmente identificate, alle quali è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla Legge 584/75 e successive modifiche e integrazioni, e di contestare le eventuali infrazioni.

Art. 4

Provvedimenti del Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro provvede a dotare le sedi di lavoro presidenziali, nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano il divieto di fumo, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa.

2. Con specifico atto di delega provvede a nominare i responsabili di Aree e/o Servizi e/o Unità Operative per vigilare sull'osservanza del divieto nei locali lavorativi, nelle stanze e negli ambiti di propria pertinenza, nonché i consegnatari e, in loro assenza o impedimento, i sostituti consegnatari, per le infrazioni commesse nei locali e negli spazi ad utilizzazione collettiva, non ricadenti nell'ambito organizzativo esclusivo dei dirigenti di Aree, Servizi e Unità Operative (atrii e ingressi - ascensori - scale - corridoi - sale destinate a riunioni o corsi - sale di attesa - sale di ristoro - servizi igienici - archivi e depositi); il responsabile della U.O. A3.1/SG dell'Ufficio di Catania dovrà vigilare sull'osservanza del divieto anche nei locali lavorativi, nelle stanze e negli ambiti di pertinenza del Servizio 2 - "Segreteria CORECOM" della sede Presidenziale di Catania, oltre che negli spazi ad utilizzazione collettiva ad uso della Segreteria come sopra specificati. Gli stessi dovranno contestare le infrazioni e verbalizzarle, attenendosi a quanto indicato nel seguente articolo 5.

3. In mancanza di tale atto di nomina il Datore di lavoro risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione e dovrà quindi esso stesso attenersi a quanto indicato nello stesso art. 5.

Art. 5

Compiti degli addetti al controllo

1. I Responsabili incaricati dal Segretario Generale, come pure il personale del corpo di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta di chiunque intenda fare accertare infrazioni al divieto, hanno il compito di vigilare ovunque sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione immediata delle infrazioni e redigere processo verbale nei confronti del trasgressore.

2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:

- provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione;
- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali indicati nell'art. 4;
- provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica predisposta secondo lo schema allegato al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuare la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
- consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione e trasmettere altra copia all'Ufficio che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed altra copia al Segretario Generale.

3. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001 n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004 n. 311 e dall'art. 10 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. n. 507/1999, i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto che non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura da € 200,00 ad € 2.000,00.

Art. 6

Procedura di accertamento e contestazione

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i Responsabili designati di cui all'art. 4 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.

2. In particolare, il verbale deve contenere il richiamo da parte del Responsabile designato ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell' Autorità cui far pervenire scritti difensivi. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro del Servizio e/o Area e/o Unità Operativa.

3. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

4. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dagli artt. 138 e seguenti dello stesso codice.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione, nel termine prescritto.

Art. 7

Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001 n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art.1, comma 189, della legge 30/12/2004 n. 311 e dall'art. 10 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. n. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi.

2. La sanzione si applica:

- a) nella misura minima se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dell'accertamento dell'infrazione;
- b) nella misura del doppio del minimo se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dell' accertamento dell'infrazione;
- c) nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi.

3. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni.

4. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi. Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

5. I dipendenti della Segreteria Generale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

Art. 8 **Pagamento delle sanzioni**

1. Le sanzioni vanno pagate tramite il modello F23 debitamente precompilato a cura dell'ufficio che dispone il pagamento. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento.

2. Il modello F23 potrà essere pagato:

a) con versamento diretto agli sportelli dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del Servizio di riscossione dei tributi e delle entrate (art. 4, comma 1, prima parte D. Lgs. 237/97);

b) presso gli Uffici postali (D.M. 14.12.1998);

c) in banca (D.M. 28.12.1993, N. 567, artt. 6; 7 e 8);

In tutti e tre i casi, potrà utilizzarsi il modello F23 debitamente precompilato a cura dell'ufficio che dispone il pagamento, indicando: il codice tributo 741 T, ed il codice destinatario E 16 (Regione Siciliana), ed il codice Ufficio dell'Ente che ha disposto il versamento (campo 6 mod. F23); l'elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta.

3. Alle suddette modalità di versamento si aggiunge quella del versamento DIRETTO IN TESORERIA.

In tal caso, il versamento diretto alla Cassa regionale potrà essere effettuato presso l'Ufficio provinciale della Cassa Regionale dell'UNICREDIT (già Banco di Sicilia) che provvederà al rilascio di apposita quietanza di entrata, oppure anche tramite conto corrente postale intestato a "UNICREDIT di Palermo – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana", utilizzando il numero di conto corrente postale c/c post. n. 302901 intrattenuto a Palermo, ed indicando nella causale del versamento la dicitura Capitolo 2301, Capo 8:

- "Sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584" (Infrazione al divieto di fumo).
- "Sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 51 della legge 16.12.2003, n. 3, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190, della legge 30.12.2004, n. 311"

Art. 9
Riscontro del pagamento

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, i trasgressori hanno l'obbligo di dare riscontro, al soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 10
Autorità competente a ricevere il rapporto

1. I Responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di inoltrare al Segretario Generale il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni.

2. Gli interessati, entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire al Segretario Generale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

3. Il Segretario Generale, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

4. L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Art. 11
Ricorso avverso il provvedimento del Segretario Generale

1. Avverso l'ingiunzione del Segretario Generale, gli interessati possono proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

2. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

3. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore.

4. Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81 in quanto compatibili.

Art. 12
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, in quanto

applicabili, nonché a tutta la normativa vigente in materia di prevenzione incendi e di tutela della salute della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 13
Allegati

Allegato 1. Schema di Delega per l'incarico di accertamento, vigilanza, accertamento e contestazione delle infrazioni sull'osservanza del divieto di fumo, ai sensi dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1974, n. 584 e s.m.i., per i locali lavorativi delle sedi Presidenziali di Palazzo D'Orleans, di via Magliocco e di Catania.

Allegato 2. Schema di Verbale di accertamento di illecito amministrativo alla legge n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni "*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*".

Art. 14
Entrata in vigore

I. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di notifica dello stesso approvato ai soggetti preposti al controllo dell' applicazione del divieto.

Data **7 sett. 2017**

F.TO IL DATORE DI LAVORO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. G. Patrizia Monterosso

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

SEGRETERIA GENERALE

PROT. N°

DEL

Il Segretario Generale, quale datore di lavoro, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 punto 4. lett. b) sul Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;

Delega

il Dirigente/Consegnatario pro-tempore _____, che accetta, a vigilare accertare e contestare le infrazioni sull'osservanza del divieto di fumo, ai sensi dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i. e dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1974, n. 584, nei locali lavorativi, nelle stanze e negli ambiti di propria pertinenza/negli spazi ad utilizzazione collettiva della sede Presidenziale di _____.

Palermo, li _____

IL DATORE DI LAVORO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. G. Patrizia Monterosso

per accettazione delega

(firma delegato)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Processo verbale n. _____/_____ (anno)

Il sottoscritto _____, preposto alla vigilanza presso questa Sede sull'osservanza del divieto di fumo,

HA ACCERTATO

che il/la sig/ra _____ nato/a a _____, il _____ e residente in _____ (prov. _____), Via/Piazza. _____ n. _____ identificato/a mediante _____ (indicare documento di riconoscimento) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo.

La violazione di cui sopra è stata/non è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza/di lattanti/di bambini fino a 12 anni.

Il trasgressore dichiara:

Copia della presente contestazione viene consegnata al trasgressore il quale, ai sensi dell' art. 16 della legge n. 689/81, è obbligato ad effettuare il pagamento della sanzione come di seguito indicato:

- nella misura minima di €. 27,50 se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dall'accertamento dell' infrazione;
- nella misura del doppio del minimo, pari a €. 55,00 se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dall' accertamento dell' infrazione;
- nella misura massima pari a €. 275,00 se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi.
- nella misura raddoppiata per violazione comunque in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni;
- trascorsi inutilmente i suddetti termini, il sottoscritto presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Segretario Generale, conformemente a quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 689/81;
- dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'incaricato che ha accertato la violazione presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Palermo, li _____

L'incaricato alla vigilanza dell'osservanza del divieto di fumo: _____

Per presa visione o ricevuta

Il trasgressore: _____